

DECRETO

n. 106 del 05.11.2018

Approvazione schema convenzione affidamento attività al Socio CNR - IIT per il le attività legate lo studio, la progettazione e lo sviluppo di soluzioni e componenti applicative per la rilevazione e gestione delle presenze del personale e la gestione dei turni di lavoro.

L'AMMINISTRATORE UNICO

- Vista la L.R. n. 35 del 23.02.2005 che ha disposto la costituzione del Consorzio LAMMA “Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile”, avente come soci fondatori la Regione Toscana, il Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.) e la Fondazione per la Meteorologia Applicata (FMA);
- Vista la L.R. n. 39 del 17 luglio 2009 e s.m.i. recante la nuova disciplina del Consorzio LAMMA;
- Vista la Convenzione e lo Statuto del Consorzio LAMMA approvati con Delibera del Consiglio regionale n. 48/2018
- Visto il verbale dell'Assemblea dei Soci del 26/06/2018 e il Decreto P. G. R. n. 108 del 20.06.2018 relativi alla nomina in qualità di Amministratore Unico del LaMMA del Dott. Bernardo Gozzini
- Visto l'art. 5 del D. Lgs. 50/2016 “Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico”;
- Visto il Bilancio Previsionale annuale 2018 e pluriennale 2018-2020
- Visto il Piano Annuale delle Attività 2018 come risulta dalla Delibera di Giunta Regionale n. 100/2018 con la quale si approva il piano stesso;

Preso atto che:

- in base all'art. 2, della legge regionale n. 39/09, il Consorzio LaMMA “è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia amministrativa, organizzativa e contabile”;
- in base all'art. 5, della legge regionale n. 39/09, il Consorzio LaMMA - il Consorzio svolge le attività indicate all'art. 4, comma 1, della legge n. 39 del 2009 a supporto delle attività istituzionali dei propri Soci;
- le suddette attività si distinguono in ordinarie, quelle di interesse comune dei consorziati aventi carattere continuativo e straordinarie, quelle richieste dagli enti consorziati in aggiunta alle attività ordinarie e finanziate con i contributi straordinari degli stessi consorziati richiedenti;
- le attività poste in essere dal Consorzio sono eseguite attraverso il lavoro del personale del LaMMA stesso e di quello, di anno in anno, messo a disposizione, a titolo di contributo ordinario dal Consiglio Nazionale delle Ricerche;
- in base al nuovo fondo ordinario assegnato dalla legge di stabilità regionale per il 2018, al bilancio di previsione 2018-2020 e al Piano delle Attività per il 2018-2020, il LAMMA non può far fronte a tutte le attività con l'attuale personale strutturato;
- sin dalla sua costituzione il Consorzio LaMMA si è avvalso della collaborazione del Consiglio Nazionale delle Ricerche, in qualità di Socio fondatore, per l'esecuzione di alcune attività in virtù della competenza scientifica posseduta dallo stesso;

Considerato che:

- è necessario provvedere all'esecuzione delle attività riportate nel Piano annuale delle attività 2018;

- le attività di cui al suddetto Piano sono finanziate con fondi indicati nel Bilancio previsionale pluriennale 2018-2020;
- le suddette attività non coincidono con quelle oggetto delle convenzioni in essere con il CNR;

Valutato che permane la necessità di provvedere all'affidamento in house al CNR – IIT per dotare il LAMMA degli strumenti tecnologici in uso presso l'Area della Ricerca di Firenze dove il LAMMA ha la propria sede legale ed operativa;

Ritenuto necessario, per quanto sopra espresso, approvare lo schema di Convenzione da sottoscrivere fra il Consorzio LAMMA e il CNR - IIT, documento che forma parte integrante del presente provvedimento quali allegati "A";

DECRETA

- di approvare, per le ragioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate, lo schema di Convenzione (All. A) documento parte integrante e sostanziale del presente atto, con la quale il LaMMA affida in house al Socio CNR - IIT lo svolgimento delle attività riportate nel documento stesso;
- di dare atto che la decorrenza della convenzione di cui al punto 1) prende avvio dalla data di sottoscrizione e ha durata di 60 mesi;
- di provvedere al finanziamento della spesa scaturente dal presente atto, nella misura massima presunta di € 26.000,00 (€ ventiseimila/00) esente IVA, mediante copertura nel Bilancio di previsione 2018-2020;
- di provvedere a tutti gli atti necessari e conseguenti al presente decreto.

L'Amministratore Unico

Dott. Bernardo Gozzini

**Accordo di collaborazione tecnico-scientifica
per lo studio, la progettazione e lo sviluppo di soluzioni e componenti applicative
per la rilevazione e gestione delle presenze del personale e la gestione dei turni di lavoro**

tra

**Consorzio LaMMA
Via Madonna del Piano, 10 - 50019 Firenze,
rappresentato dal suo Amministratore Unico, Dott. Bernardo Gozzini, di seguito LaMMA
e
Istituto di Informatica e Telematica del Consiglio Nazionale delle Ricerche, rappresentato dal
suo Direttore, Dott. Domenico Laforenza, di seguito CNR**

PREMESSO CHE

- Il Consorzio LaMMA presenta due tipologie di attività, strettamente interconnesse fra loro: lo svolgimento di servizi tecnici e le attività, trasversali a queste, di ricerca e innovazione, costituendo in tal modo un centro di eccellenza. I principali settori in cui si è specializzato il Consorzio LaMMA sono la meteorologia, la climatologia, i sistemi informativi geografici (GIS) e la geologia. Inoltre, il Consorzio ha acquisito una notevole esperienza nel campo della modellistica di dispersione degli inquinanti in atmosfera, negli studi anemologici a fini eolici, nella modellistica marina ed oceanografica, nel controllo degli inquinanti e dello stato di salute del mare, nel monitoraggio della vegetazione.
- il CNR, per il tramite dell'Istituto di Informatica e Telematica (IIT), svolge attività di ricerca, valorizzazione, trasferimento tecnologico e formazione nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e delle scienze computazionali; l'Istituto vanta al proprio interno sia consolidate competenze modellistico-algoritmiche che tecnologico applicative che vedono la loro applicazione in attività di ricerca e di servizi ad alto valore aggiunto per l'Internet del Futuro, tra cui l'algoritmica, settori quali "Internet delle cose" e "Internet dei servizi", spaziando dalle reti telematiche ad altissima velocità, mobilità e pervasività, alla sicurezza e privacy, alle tecnologie innovative per il Web, fino alle nuove tematiche relative alla governance dell'Internet del Futuro;

CONSIDERATO CHE

- nell'ambito del CNR, l'IIT possiede le competenze tecnico-scientifiche idonee a supportare le attività previste dalle diverse iniziative condotte, con particolare riferimento a quelle di studio, analisi, progettazione e sviluppo di soluzioni e componenti applicative di sistemi per la rilevazione e gestione delle presenze del personale, la gestione di anagrafiche e di piattaforme per la gestione dei flussi documentali, nonché alle attività di sviluppo di ulteriori componenti applicative richieste nell'ambito di altre progettualità intra e inter-istituzionali;

- il Consorzio LaMMA ha la necessità di studiare e implementare al suo interno soluzioni innovative per la rilevazione e gestione delle presenze del personale, al fine di ottimizzare e rendere più efficienti i flussi informatici interni
- esiste una stretta comunione di interessi di entrambe le Parti nei temi proposti dal presente accordo di collaborazione di ricerca;

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1

Premesse

Le considerazioni poste in premessa formano parte integrante e sostanziale del presente accordo di collaborazione per attività di ricerca.

Art. 2

Obiettivi dell'accordo

Obiettivi dell'Accordo di collaborazione tecnico-scientifica sono lo studio, l'analisi, la progettazione, lo sviluppo, l'applicazione ed il mantenimento nel tempo, nell'ambito di progettualità intra e inter istituzionali, di soluzioni innovative, strumenti e componenti applicative, con particolare riferimento a quelli volti alla rilevazione e gestione delle presenze del personale e alla gestione informatizzata dei turni di lavoro.

Art. 3

Impegni delle Parti

Le Parti si impegnano a svolgere i compiti relativi allo studio, sviluppo e realizzazione di soluzioni adatte al raggiungimento degli obiettivi descritti nell'Art. 2. In particolare le Parti si impegnano a:

- a. fornire congiuntamente le competenze scientifiche e tecnico informatiche necessarie per attuare la collaborazione e contribuire al raggiungimento dei risultati delle attività di ricerca nell'ambito delle tematiche di interesse comune indicate in premessa;
- b. Entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo, le Parti definiranno congiuntamente, con predisposizione dell'apposito Piano di cui al successivo Art. 5, le attività da svolgere ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'Art. 2.

Art. 4

Responsabili scientifici e tecnici

1. Responsabili scientifici per il presente Accordo sono:
 - il Dott Simone Cristofori per il Consorzio LaMMA;
 - il Dott. Maurizio Martinelli per l'IIT;
2. Responsabili tecnici per il presente Accordo sono:
 - il Sig. Simone Montagnani per il Consorzio LaMMA;
 - il Dott. Cristian Lucchesi ed il Dott. Dario Tagliaferri per l'IIT;
3. Ciascuna Parte potrà sostituire e/o integrare i propri rappresentanti, dandone tempestiva comunicazione scritta all'altra Parte.

Art. 5

Piano delle attività

1. A seguito della sottoscrizione del presente Accordo, i responsabili tecnici di cui all'Art. 4, d'intesa con i responsabili scientifici, elaboreranno congiuntamente, entro 30 giorni dalla sottoscrizione, un Piano delle attività del **primo anno** articolato nei seguenti punti:
 - a. programma delle attività articolato nella realizzazione di:
 - i. adeguamento della piattaforma di rilevazione e gestione delle presenze, attualmente in uso al CNR (sistema denominato ePAS) e sviluppato dall'IIT, in funzione delle esigenze del Consorzio LaMMA;
 - ii. riprogettazione del sistema di gestione dei turni del personale presente in ePAS, in funzione delle esigenze del LaMMA;
 - iii. messa in produzione di ePAS per il Consorzio LaMMA in tutte le sue sedi. Da notare che il sistema ePAS, oltre alla gestione e rilevazione delle presenze del personale, offre un insieme di ulteriori funzionalità quali: sistema di anagrafica del personale, comprendente le informazioni storiche e contrattuali dei dipendenti; sistema per la gestione delle reperibilità del personale; sistema per la gestione dei turni; flussi per la richiesta e l'approvazione delle ferie/riposi compensativi del personale; sistemi integrati per la reportistica delle competenze e delle assenze del personale;
 - iv. formazione del personale tecnico/amministrativo che si occuperà della gestione dei dati presenti in ePAS;
 - v. supporto tecnico alle eventuali problematiche (via e-mail e telefono);
 - vi. aggiornamento e mantenimento del sistema **per tutta la durata** della collaborazione. Tale attività comprende sia gli aggiornamenti dovuti all'adeguamento della piattaforma alle nuove tecnologie, che l'aggiornamento software a seguito di eventuali bug riscontrati durante l'utilizzo del sistema, che l'introduzione di eventuali nuove funzionalità sviluppate ad hoc per il CNR.
 - b. pianificazione operativa (attività e risorse) e relativo cronoprogramma.
2. Il Piano dovrà essere approvato dalle Parti e dovrà essere costantemente monitorato ed eventualmente aggiornato, al fine di garantire l'allineamento delle attività con lo stato di avanzamento delle iniziative intra e inter-istituzionali di riferimento.
3. I responsabili scientifici, di intesa con i responsabili tecnici, potranno proporre la costituzione di gruppi di lavoro per ciascuna delle linee di attività previste dal Piano.
4. I responsabili tecnici redigeranno relazioni sullo stato di avanzamento delle attività previste dal Piano, con una periodicità da definirsi nell'ambito del Piano. Le relazioni dovranno essere sottoposte all'approvazione delle Parti.
5. Per gli anni successivi al primo, è prevista la predisposizione di ulteriori Piani di attività annuali, che saranno redatti e concordati con le stesse modalità riportate nei punti precedenti.

Art. 6

Durata

1. Le Parti come sopra individuate si impegnano a svolgere le attività di rispettiva competenza entro i termini di durata del presente Accordo, fissata in 60 mesi.
2. Sono fatte salve eventuali proroghe da stabilirsi, di comune intesa tra le Parti, con apposito atto scritto.

Art. 7

Risorse finanziarie

1. Per lo svolgimento delle attività di interesse comune, il Consorzio LaMMA riconoscerà all'IIT risorse finanziarie per un ammontare pari a euro 18.000,00 non assoggettabile ad IVA, come esclusivo rimborso dei costi sostenuti per le attività del presente Atto relative al primo anno.
2. L'importo su indicato sarà erogato dal Consorzio LaMMA all'IIT con la seguente modalità:
 - a. il 30% a seguito dell'approvazione del Piano delle attività di cui all'articolo 4;
 - b. il 50% dopo i primi 6 mesi di progetto e a seguito di una relazione attestante le attività svolte approvata dai responsabili scientifici della collaborazione;
 - c. il restante 20% dopo i primi 12 mesi di progetto e a seguito di una relazione, attestante le attività svolte, approvata dai responsabili scientifici della collaborazione.
3. Per le attività di **supporto e mantenimento** del sistema degli anni successivi al primo, il Consorzio LaMMA riconoscerà al CNR-IIT risorse finanziarie per un ammontare pari a euro 8.000,00 non assoggettabile ad IVA da saldare in quote annuali.
4. Eventuali risorse finanziarie aggiuntive relative ad attività previste nei Piani di attività annuali, di cui al punto 5 dell'Art. 5, saranno concordate di anno in anno tra le Parti e sottoscritte mediante una comunicazione integrativa al presente Accordo.

Art. 8

Accesso e regolamentazione delle conoscenze preesistenti

1. Ai fini del presente accordo, per "conoscenze preesistenti" (Background) debbono intendersi le informazioni in possesso delle Parti prima della stipulazione del presente Accordo, come pure i diritti di autore o i diritti connessi a dette informazioni, ovvero i diritti di brevetto in seguito alla domanda o al rilascio di brevetti, marchi protetti, disegni e modelli. Le conoscenze preesistenti dai soggetti coinvolti nell'attività di ricerca di seguito individuati rimangono di proprietà dei soggetti per ciascuno indicati:

Soggetto	Conoscenze Preesistenti (Background)
IIT CNR	<p>Progettazione e sviluppo di applicazioni e servizi innovativi per lo IIT, per il Registro.it e, più in generale, per il CNR, la Pubblica Amministrazione e il settore privato. In particolare, sviluppo e mantenimento di ePAS, il software di rilevazione e gestione delle presenze del CNR e sua integrazione con il sistema di autenticazione Idem. Sviluppo e mantenimento di ACE il sistema di gestione dell'anagrafica centralizzata del CNR e sua integrazione con il sistema ePAS. Sviluppo di applicazioni per la rendicontazione del tempo uomo nei progetti e sua integrazione con ePAS. Sviluppo di sistemi di workflow paperless per l'automazione di alcuni flussi legati alle presenze/assenze del personale e loro integrazione con ePAS.</p> <p>Altre conoscenze scientifiche pregresse, prototipi software e metodologie sviluppate, descritte principalmente nelle pubblicazioni scientifiche recuperabili dal sito web istituzionale:</p>

	http://www.iit.cnr.it/produzione_scientifica/pubblicazioni .
Consorzio LaMMA	conoscenze scientifiche pregresse, prototipi software e metodologie sviluppate, descritte principalmente nelle pubblicazioni scientifiche recuperabili dal sito web istituzionale: http://www.lamma.rete.toscana.it

In carenza di detto elenco e ove sorgesse controversia tra le Parti circa la titolarità delle conoscenze preesistenti, graverà sulla Parte che rivendica le stesse l'onere probatorio relativo alla dimostrazione della titolarità medesima.

2. Fatto in ogni caso salvo quanto previsto dal successivo comma 3, le Parti che avranno accesso a conoscenze preesistenti di un'altra Parte, in occasione delle attività del Progetto, saranno obbligate a mantenerle riservate e segrete fino a diversa disposizione ricevuta in forma scritta a mezzo lettera raccomandata A/R o Posta Elettronica Certificata dalla Parte avente titolarità delle conoscenze e ad utilizzarle solo per le finalità proprie del Progetto stesso. In particolare, tali conoscenze preesistenti non potranno essere condivise con soggetti terzi senza il previo consenso scritto espresso della Parte che ne possiede la titolarità.
3. Resta inteso che la proprietà delle conoscenze preesistenti rimane esclusivamente in capo alla Parte che le ha generate. Ciascuna Parte interessata ad utilizzare le conoscenze preesistenti nell'ambito delle attività ritenute dalla stessa funzionali alla realizzazione del presente accordo come, prima dell'inizio delle attività di propria competenza, deve ricevere apposita autorizzazione scritta rilasciata dalla Parte alla quale le conoscenze appartengono. Ogni Parte ricevente tali conoscenze preesistenti si assume l'obbligo di osservare la massima diligenza nel mantenimento di un'appropriata riservatezza al riguardo al fine di non nuocere alla Parte alla quale le conoscenze preesistenti appartengono.
4. In particolare, la Parte proprietaria delle conoscenze preesistenti potrà rifiutarne l'accesso alle altre Parti, qualora detto accesso non sia essenziale ai fini dello svolgimento delle attività del Progetto ed ai fini del raggiungimento dei risultati di quest'ultimo. Le conoscenze preesistenti saranno da ritenersi essenziali laddove l'attività di ricerca di una Parte non fosse tecnicamente possibile senza l'accesso alle conoscenze preesistenti.

Art. 9

Risultati e brevetti

1. Ai fini del presente Accordo, per "*risultati*" debbono intendersi il complesso di conoscenze scientifiche e tecnologiche ed i prodotti, comprese le informazioni, a prescindere dalla forma di tutela astrattamente disponibile, che sono conseguenza delle attività di ricerca e sviluppo sperimentale delle Parti nell'ambito del Progetto, ivi compresi eventuali prototipi sviluppati nel corso del Progetto stesso.
2. I diritti sui risultati (Foreground), così come definiti al comma 1 del presente articolo, realizzati nel corso dell'attività di progetto ed eventuali brevetti scaturiti da tali attività, nonché i relativi diritti di accesso, sono attribuiti ai diversi partner della collaborazione in modo da rispecchiare adeguatamente i rispettivi interessi, la partecipazione ai lavori e i contributi inventivi e finanziari all'attività di ricerca.
3. Qualora si generassero proprietà intellettuali dipendenti dalle conoscenze preesistenti l'uso sarà determinato in base ad accordi scritti di licenza tra le Parti interessate, avendo particolare riguardo al caso in cui esse possano generare brevetti dipendenti, con l'impegno della Parte proprietaria di acconsentire all'uso delle conoscenze preesistenti, ove non vi ostino gravi e

comprovate ragioni, comunque non sindacabili dalle altre Parti, a condizioni non vessatorie e non discriminatorie.

4. Laddove taluna Parte non intenda proteggere, sotto il profilo della proprietà intellettuale e/o sotto forma di brevetto, il risultato congiunto, deve darne comunicazione scritta alle altre Parti, le quali, ove ne abbiano interesse, potranno procedere alla suddetta protezione del risultato congiunto, previo accordo con la Parte non interessata alla protezione in ordine alla cessione della sua quota di comproprietà del risultato congiunto.
5. Se, invece, nessuna delle Parti intende proteggere con brevetto o altro diritto di proprietà intellettuale, tale risultato rimane in comproprietà quale Know How conseguito nell'ambito del Progetto.
6. Qualora la tutela, l'utilizzo o la valorizzazione dei risultati del progetto dovesse implicare l'utilizzo delle conoscenze preesistenti, sarà in ogni caso necessario stipulare specifici accordi con la parte titolare di dette conoscenze, onde garantirne i diritti e i legittimi interessi.

Art. 10

Pubblicazioni

1. Le Parti convengono sul comune interesse alla valorizzazione dell'immagine di ciascuna di esse nelle comunicazioni all'esterno relative a sviluppi e risultati dell'attività oggetto del presente accordo.
2. I risultati degli studi svolti nell'esecuzione del presente accordo avranno carattere riservato e potranno essere divulgati e utilizzati da ciascuna Parte, in tutto o in parte, con precisa menzione della collaborazione oggetto del presente accordo e previo assenso dell'altra Parte.
3. Qualora una Parte intenda pubblicare su riviste nazionali ed internazionali i risultati delle ricerche in oggetto o esporli o farne uso in occasione di congressi, convegni, seminari o simili, dovrà darne preventivamente comunicazione scritta, anche in forma telematica, all'altra Parte, fornendo copia completa del materiale che intende utilizzare nell'attività di disseminazione e divulgazione. Entro 30 giorni da detta comunicazione, l'altra Parte potrà esprimere motivato dissenso alla pubblicazione e/o disseminazione, proponendo limitazioni al materiale fornito o richiedendo la posticipazione della divulgazione al pubblico finché non siano adottate adeguate misure di tutela. Le Parti concorderanno di comune accordo i termini e modi di dette eventuali limitazioni e/o posticipazioni delle divulgazioni al pubblico.

Art. 11

Pretese di terzi

1. Le Parti non assumono alcuna responsabilità nel caso in cui l'altra Parte abbia usato, ovvero utilizzi, per l'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione, dati, dispositivi e/o soluzioni, anche tecniche, di cui altri abbiano ottenuto o detengano a qualunque titolo la privativa.
2. Le Parti si obbligano a tenersi reciprocamente indenni da ogni responsabilità e da qualsiasi costo, spesa od onere nei confronti di chiunque, derivanti da qualsivoglia pretesa di terzi vantata in relazione ad attività svolte a qualunque titolo dalle Parti nell'ambito della presente Convenzione, anche con riferimento a pretese violazioni di diritti d'autore o di proprietà intellettuale. Ciascuna Parte si obbliga a dare immediato avviso all'altra di qualsiasi azione di rivendicazione o questione di terzi di cui al precedente comma di cui sia comunque venuta a conoscenza

Art. 12

Trattamento dei dati personali

1. Le Parti dichiarano che i dati personali forniti nel presente accordo sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsiasi responsabilità per errori materiali ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
2. Ai sensi del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali n.679/2016, il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza (Art. 32).
3. Inoltre, ai sensi degli Art. 13 e 14 della suddetta normativa le parti si impegnano reciprocamente ad informare gli interessati per le finalità e modalità del trattamento.

Art. 13

Recesso

Ciascuna delle Parti avrà la facoltà di recedere dal presente Accordo dandone comunicazione scritta alle altre Parti con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni. In caso di recesso restano salve le eventuali iniziative già avviate congiuntamente, salvo che le Parti di comune accordo non decidano diversamente.

Art. 14

Modifiche

Le modifiche al presente Accordo potranno essere apportate solo tramite accordo scritto tra le Parti.

Art. 15

Arbitrato

Le eventuali controversie in merito all'applicazione della presente Convenzione tra le Parti che lo sottoscrivono saranno deferite ad un Collegio arbitrale costituito a norma degli articoli 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile, dopo che sia stato esperito senza successo, un preventivo tentativo di conciliazione operato obbligatoriamente attraverso l'intervento pro bono pacis dei Legali rappresentanti degli Enti.

Le spese per la costituzione ed il funzionamento del Collegio Arbitrale sono anticipate dalla Parte che chiede l'intervento e definitivamente regolate dal lodo arbitrale in base alla soccombenza.

Art. 16

Registrazione

La presente Convenzione sarà registrata in caso d'uso. Le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.

Le parti provvederanno alla sottoscrizione del presente a mezzo di firma digitale ai sensi e nel rispetto del D.P.C.M. del 22 febbraio 2013, pubblicato sulla G.U. n. 117 del 21 maggio.

Pisa li,

Per il Consorzio LaMMA

Per il Consiglio Nazionale delle Ricerche